

Cari lettori,

fra i temi processuali spesso ricorrenti è la posizione dei beneficiari del trust dinanzi alle azioni di nullità e, sopra tutto, alle azioni revocatorie. Si riscontrano, infatti, procedimenti che si concludono con un nulla di fatto quando il giudice di appello o addirittura il giudice di legittimità conclude nel senso del litisconsorzio necessario dei beneficiari che invece non sono stati chiamati in giudizio dalla parte attrice.

A fronte della evidente rilevanza professionale di queste vicende vi segnalo oggi un recente saggio di approfondimento dal prossimo numero della Rivista.

Un saluto cordiale.

Maurizio Lupoi

Litisconsorzio dei beneficiari del trust nelle azioni di nullità e di simulazione

Lucilla Galanti

Sommario: * § 1. Introduzione – § 2. Beneficiari e posizioni processuali – § 3. Segue. E litisconsorzio necessario – § 4. Un confronto con l'azione revocatoria – § 5. Litisconsorzio, nullità e simulazione – § 6. Un cenno alla posizione del trustee, con alcune minime conclusioni

* § 1. Introduzione

Il tema di come si atteggi il litisconsorzio dei beneficiari di un trust nelle azioni di nullità e di simulazione non è certamente nuovo, eppure è molto meno arato rispetto all'azione revocatoria, come messo in rilievo dalle Sezioni unite della Suprema Corte qualche tempo fa;¹ le quali, nel 2019, avevano rilevato come nella casistica giurisprudenziale non risultasse “esaminata, almeno *ex professo* o con particolare approfondimento, la questione della legittimazione, oltretutto se necessaria o meno, del beneficiario nei casi di azione di nullità del trust”. Benché siano trascorsi alcuni anni, un approfondimento specifico ancora manca,² sicché l'azione revocatoria rappresenta un termine di confronto ineludibile per le azioni che si intende esaminare; opportunamente considerandone altresì le differenze, che condurranno, come si vedrà, a soluzioni non perfettamente sovrapponibili.

* Relazione tenuta al recente Congresso Nazionale dell'associazione “Il trust in Italia ETS”, Firenze, 21-23 novembre 2025.

¹ Si tratta di Cass., sez. un., [18 marzo 2019, n. 7621](#).

² Sul punto, si consenta di rimandare a L. Galanti, *Parti necessarie del giudizio per dichiarare la nullità di un trust* (Trib. Padova, 20 novembre 2023), in questa Rivista, 2024, 222.

§ 2. Beneficiari e posizioni processuali

Conviene però innanzitutto soffermarsi su due necessarie premesse, la prima delle quali riguarda più in generale il ruolo processuale dei beneficiari nelle azioni che coinvolgono il trust.

La difficoltà di ricostruire unitariamente i lineamenti processuali del beneficiario discende dalla frammentazione che caratterizza la figura sul piano sostanziale, ove il termine si riferisce ad una pluralità di posizioni, che si collocano tra il diritto vero e proprio e la semplice aspettativa.³ Ciò che più rileva rispetto al processo è che il beneficiario sia *vested*, connotandosi rispetto a un interesse definito e a una situazione beneficiaria quesita, che può essere esercitata sul piano sostanziale, e così, di riflesso, anche in giudizio;⁴ oppure si caratterizzi rispetto a situazioni non quesite, come il beneficiario di un *contingent interest*,⁵ rispetto al quale può risultare complesso individuare una pretesa immediatamente azionabile nel processo.⁶

³ Come rileva M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, 5^a ed., 2024, 141, il termine “beneficiario” include “una vasta serie di posizioni soggettive”, che vanno dal diritto alla semplice aspettativa, che possono vertere sul fondo in trust, sul reddito o sul capitale, che possono essere determinate nell’atto istitutivo o lasciate alla decisione del trustee o di altri soggetti, come il guardiano.

⁴ Come mette in rilievo M. Lupoi, *Istituzioni*, cit., 146-1459, nei trust con interessi definiti il beneficiario è detto investito o *vested* quando “sia titolare di diritti verso il trustee, aventi quale oggetto il reddito o il capitale o il fondo; la relativa posizione beneficiaria è allora detta quesita” o “*vested interest*”, e può essere “esercitabile immediatamente oppure solo in conseguenza di un evento futuro entro il termine finale” del trust.

⁵ Come mette in rilievo l’A., *Istituzioni*, cit., 151, la posizione beneficiaria può essere “condizionata al verificarsi di una circostanza futura, in mancanza della quale tale posizione rimane priva di investitura e poi si estingue”, e in tal caso la posizione è detta non quesita o *contingent interest*.

⁶ In tale prospettiva, si rimarca che nel processo assume rilievo la distinzione collegata alla “qualità” della posizione goduta dal beneficiario nell’ambito del trust, così da rendere rilevante, anche sotto il profilo processuale, la posizione dei beneficiari *vested*: M. A. Lupoi, *Aggiungi un posto a tavola: azione revocatoria in ambito di trust e litisconsorzio necessario*, in questa Rivista, 2013, 13.

Se certamente la legittimazione ad agire e a contraddire del beneficiario si trova a discendere dalla posizione sostanziale di cui si possa affermare (o possa essere affermato) titolare, come non si può svolgere un discorso unitario per inquadrarne il ruolo processuale, così si deve tenere conto dell'azione che sia esercitata in giudizio,⁷ sicché i tratti sostanziali della figura devono essere presi in esame distintamente con riferimento alle azioni di nullità e simulazione che interessa approfondire.

§ 3. Segue. E litisconsorzio necessario

Ma una seconda premessa si deve riservare anche ad alcune (seppur minime) considerazioni rispetto al litisconsorzio, rispetto al quale ciò che occorre primariamente considerare – in ragione delle conseguenze particolarmente gravi che discendono dal mancato rispetto dell'integrazione del contraddittorio, che può sfociare in una sentenza del tutto *inutiliter data* – è se i beneficiari debbano ritenersi contraddittori necessari.

Al proposito, è ben noto che il litisconsorzio necessario, da sempre al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, resti privo di confini certi. In mancanza di una definizione dell'istituto, che all'[art. 102 cod. proc. civ.](#) trova il proprio fondamento in una norma in bianco – la quale si limita a prevedere che se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nel processo – i tentativi di ricostruirne il perimetro si sono mossi da un estremo all'altro: quello di ritenere necessario il litisconsorzio in tutti i casi di rapporto sostanziale plurisoggettivo o nei soli casi previsti dalla legge, passando per plurime vie intermedie, le quali ne hanno ancorato la necessarietà al carattere costitutivo dell'azione, o l'hanno estesa in termini più o meno ampi alle azioni di accertamento, con

⁷ E, infatti, si sottolinea che “la complessità dei rapporti e l'eterogeneità delle discipline sostanziali rende impossibile qualsiasi generalizzazione”: v. M. A. Lupoi, *Profili processuali del trust*, in questa Rivista, 2009, 168.

riferimento al loro oggetto (così per gli *status*) o alla inscindibilità della pronuncia (così, ma non solo, per i rapporti contrattuali).⁸

I contorni dell'istituto restano tutt'oggi sfumati, lasciando ampio margine discrezionale alla soluzione giurisprudenziale dei casi concreti; rispetto ai quali merita sottolineare che la Suprema Corte ha ritenuto anche di recente versarsi in ipotesi di litisconsorzio necessario di fronte all'azione di nullità proposta da un terzo avverso un contratto plurilaterale, e così pure, più in generale, ad un'azione di simulazione.⁹ Rimarcando che "l'azione di nullità del contratto non dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, sono intervenuti nella stipulazione", i giudici di legittimità hanno infatti ritenuto necessario il litisconsorzio di tutti i contraenti quando l'azione sia promossa da un terzo che mira "a tutelare il suo interesse a rimuovere la validità e l'efficacia dell'atto negoziale *erga omnes*, dal momento che l'utilità da lui perseguita può trovare soddisfazione solo a condizione che la sentenza sia opponibile nei confronti di tutti i contraenti", e così pure "nel caso in cui il contratto con pluralità di parti non veda le stesse in posizioni contrapposte, ma convergenti verso un unico scopo". Come rilevato dalla Corte, l'azione di simulazione del contratto presenta rispetto ad essa una "affinità", determinando "una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti i contraenti", in quanto "la domanda richiede un accertamento in ordine alla esistenza dell'accordo simulatorio, di un accordo cioè contrario a quello apparente, che, come tale, non può non coinvolgere tutti gli autori dell'atto negoziale".

⁸ Per alcuni minimi riferimenti, v. almeno G. Costantino, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, Napoli, 1979, *passim*; A. Proto Pisani, *Processo e terzi: brevi note sui limiti soggettivi del giudicato e sul litisconsorzio necessario*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 1662; nonché già Id., *Appunti sul litisconsorzio necessario e sugli interventi*, *ivi*, 1994, 352; G. Balena, *Effetti della domanda e litisconsorzio necessario*, *ivi*, 1979, 604; nonché, più di recente, D. Dalfino, *Il litisconsorzio necessario, tra benvenute conferme ed evitabili ambiguità*, in *Foro it.*, 2025, 1090.

⁹ V. in tal senso Cass. civ., [13 maggio 2025, n. 12683](#).

Tali azioni devono allora essere calate entro il contesto delle controversie del trust e coordinate con la posizione dei beneficiari e, in particolare, con la loro (normale) estraneità all'atto istitutivo.

§ 4. Un confronto con l'azione revocatoria

Entro le controversie del trust l'esame del litisconsorzio dei beneficiari deve innanzitutto svolgersi per confronto rispetto alle soluzioni accolte per l'azione revocatoria.

In effetti, al di là della natura, eventualmente diversa, che si ritenga di ricondurre a tali azioni, nella pur irrisolta questione se l'azione revocatoria debba intendersi costitutiva oppure dichiarativa come quella di nullità, e se tale debba essere ritenuta anche quella di simulazione – natura dell'azione che, come brevemente anticipato, non risulta essa stessa risolutiva per affermare o negare la necessità del litisconsorzio¹⁰ –, si tratta di azioni che si rivolgono verso un fine essenzialmente caducatorio dell'atto di conferimento dei beni in trust; e che, similmente, si ritengono proponibili – anche in tal caso, a prescindere dalla condivisibilità della soluzione, soprattutto per quanto riguarda la revocatoria – anche avverso l'atto istitutivo del trust, come ormai ripetutamente confermato dai giudici di legittimità.¹¹ Proprio in ragione del fine perseguito, la giurisprudenza

¹⁰ Sulla natura costitutiva v., *ex multis*, Cass. civ., 9 febbraio 2024, n. 31652. Sul tema, v. I. Pagni, *La natura dell'azione revocatoria*, in *Corr. giur.*, 2021, 821.

¹¹ Nel senso che l'azione revocatoria si possa proporre anche avverso l'atto istitutivo del trust, v. Cass. civ., [6 settembre 2023, n. 25964](#), la quale ha messo in rilievo come, “secondo una (superata) giurisprudenza” l'azione revocatoria sarebbe proponibile solo avverso l'atto di trasferimento dei beni in trust, ritenendo invece “ormai consolidato” l'orientamento contrario. Tesi che è stata confermata anche di recente: v. Cass. civ., [25 aprile 2025, n. 10924](#). In dottrina, v. F. Salerno, *Trust e azione revocatoria*, in questa *Rivista*, 2021, 246; nonché, si vis., L. Galanti, *Azione revocatoria dell'atto istitutivo di trust e inefficacia “derivata” dell'atto dispositivo* (Trib. Foggia, 20 maggio 2024), *ivi*, 2025, 114. Sul tema v. anche N. Sotgiu, *Azione revocatoria ordinaria di conferimento in “trust” e litisconsorzio necessario*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 698.; A. Gallarati, *Azione revocatoria degli atti dispositivi in trust*, in *Giur. it.*, 2019, 775; Id., *La tutela dei creditori del disponente (negli ultimi vent'anni di “trust”)*, in questa

perviene talvolta a ritenere le azioni in esame, e così i relativi provvedimenti, per certi versi interscambiabili, e sicuramente proponibili in via congiunta, eventualmente con un vincolo di graduazione.¹²

Similmente, può dirsi come esse sollevino questioni per certi versi analoghe quanto al necessario coinvolgimento dei beneficiari entro il processo, dovendosi valutare quali siano gli effetti che, dalla proposizione dell'azione, sui beneficiari si possano concretamente riversare.

A tale ultimo proposito, con riferimento all'azione revocatoria dell'atto di conferimento di un bene in trust è ben noto che, dopo aver ritenuto che il litisconsorzio dei beneficiari fosse sempre necessario,¹³ la giurisprudenza è giunta a distinguerne la posizione in ragione dell'interesse sotteso, così da considerare litisconsorti necessari i beneficiari solo se *vested*.¹⁴ E tuttavia si è messo in rilievo come, qualora la posizione del beneficiario sia sottoposta a una condizione o a un termine, l'inesigibilità attuale di un adempimento non esclude di per sé che la posizione possa divenire *vested* in un secondo momento, né che, anche in presenza di un trust discrezionale, non ci si trovi in presenza di un'aspettativa giuridicamente rilevante, così da non

Rivista, 2020, 648; C. Pasini, *Revocatoria e impugnazione dell'atto istitutivo di trust*, ivi, 2020, 662; Ead., *Trust e azione revocatoria: il litisconsorzio nei precedenti gradi di giudizio*, *ibidem*, 46; E. Hepaj, *L'azione revocatoria nel trust: qualche certezza in tema di legittimazione passiva*, ivi, 2025, 623.

¹² V. Cass. civ., [15 aprile 2019, n. 10498](#) per la quale è utilizzabile la formula con cui si chiede di “accertare e dichiarare simulato e/o nullo e/o inefficace e/o comunque inopponibile” un atto istitutivo di trust, implicando “una gradazione interna delle richieste che vi vengono indicate: secondo una linea digradante che dalla simulazione transita, appunto, alla nullità e via ancora all'inefficacia di cui alla revocatoria”. Sulla proposizione in via alternativa o subordinata delle azioni, v. App. Firenze, [12 gennaio 2024](#).

¹³ Nel senso che si configuri un litisconsorzio necessario si v., ad esempio, Trib. Reggio Emilia, [26 aprile 2012](#), su cui v. M. A. Lupoi, *Primi temi del diritto processuale dei trust*, in questa Rivista, 2014, 250.

¹⁴ Sulla relativa ricostruzione, oltre che per gli specifici rimandi, v. M. A. Lupoi, *Aggiungi*, cit., 17.

sembrare che su tali basi di possa individuare un reale elemento di discriminare per considerarne necessaria la partecipazione al giudizio.¹⁵

In tempi recenti, poi, non si è mancato di distinguere a seconda della natura onerosa o gratuita dell'atto avente ad oggetto il bene in trust da revocare, ritenendo che, qualora nella prospettiva dell'interesse del beneficiario, l'atto dispositivo sia da qualificare "a titolo oneroso, lo stato soggettivo del terzo è elemento costitutivo della fattispecie e dunque il terzo, beneficiario dell'atto, è litisconsorte necessario";¹⁶ con una tesi che ha il pregio di prendere in considerazione lo stato soggettivo del beneficiario, ed è apprezzabile in quanto limita il litisconsorzio necessario agli atti a titolo oneroso, ma, come non si è mancato di rilevare, non considera che il beneficiario non è mai (o comunque è raramente) parte dell'atto da revocare.¹⁷

Proprio su tali basi, in ragione dell'estraneità dei beneficiari all'atto istitutivo del trust, una parte della dottrina ha prospettato che essi non siano mai litisconsorti necessari; il creditore che agisce in revocatoria, infatti, non ha bisogno di un provvedimento loro opponibile per soddisfarsi.¹⁸

Come merita sottolineare, una tale posizione volta a escludere il carattere necessario della partecipazione dei beneficiari è ben presente ai giudici di legittimità, i quali l'hanno richiamata in contrapposizione

¹⁵ Anche se, come si sottolinea, la posizione certamente "più delicata" è quella dei beneficiari di un trust discrezionale, ove "sono titolari di una mera aspettativa": M. A. Lupoi, *Aggiungi*, cit., 19; cfr. Id., *Ancora sul ruolo processuale dei beneficiari in un'azione revocatoria: una questione di "onerosità"?*, in questa Rivista, 2019, 253.

¹⁶ Come messo in rilievo da Cass. civ., [29 maggio 2018, n. 13388](#).

¹⁷ Approdo che è stato ritenuto "razionale" e "gestibile sul piano operativo", riducendo le ipotesi di litisconsorzio necessario ai trust a titolo oneroso, mettendosi però in rilievo allo stesso tempo che tale prospettiva "non tiene conto del fatto che anche nei trust a titolo oneroso i beneficiari, di norma, non partecipano alla stipula dell'atto istitutivo o dell'atto di conferimento dei beni nel fondo; o che il beneficiario di un trust a natura 'onerosa' possa non sapere neanche di essere stato indicato come tale nell'atto istitutivo del trust stesso": v. M.A. Lupoi, *Ancora*, cit., 256.

¹⁸ M.A. Lupoi, *Beneficiari litisconsorti nell'azione revocatoria?*, in questa Rivista, 2016, 476; cfr. Id., *Ancora*, cit., 252.

alla tesi che fa leva sull'interesse sotteso.¹⁹ Se da tale richiamo non si può trarre conferma di una revisione degli orientamenti pregressi, non si può nemmeno escludere che, però, possa per il futuro rappresentare lo spunto per un ripensamento.

§ 5. Litisconsorzio, nullità e simulazione

Tale scenario, alquanto frammentato rispetto alle soluzioni proposte per l'azione revocatoria, si complica quando si passa a considerare le azioni di nullità e di simulazione.

Una parte della giurisprudenza, in effetti, si è limitata a riproporre per tali azioni il medesimo ventaglio di opzioni previste per la revocatoria. Così, in ragione di un pedissequo rinvio, talvolta si è estesa e talvolta negata la necessità del litisconsorzio anche in tale ambito.²⁰

In altri casi si è assistito ad un percorso di “falsa emancipazione” rispetto alla revocatoria, di fronte a provvedimenti in cui sono stati richiamati i principi dettati rispetto a tale azione come se fossero riferiti all'azione di nullità o simulazione.²¹

Del resto, pare significativo che le stesse Sezioni unite – intervenute su una questione di giurisdizione rispetto all'azione di nullità di un

¹⁹ Cass. civ., sez. un., [18 marzo 2019, n.7621](#), la quale ha messo in rilievo come si sia talvolta escluso “il beneficiario dal novero dei litisconsorti necessari, identificando quale unico convenuto necessario il trustee”, tesi contrapposta a quella che fa leva all'interesse del beneficiario.

²⁰ V. Trib. Genova, [21 maggio 2014, n. 1835](#) che, intervenuta in tema di nullità, ha rimandato ai principi dettati in tema di revocatoria. Similmente, v. Trib. Padova, [20 novembre 2023](#), in cui si è messo in rilievo come la giurisprudenza abbia “negli ultimi anni modificato il proprio precedente orientamento, in particolar modo nel contenzioso relativo a domande non tanto revocatorie ma di nullità del trust”; riferendosi però, poi, a casi relativi alla proposizione di un'azione revocatoria. Sul punto v., si vis, L. Galanti, *Parti necessarie del giudizio per dichiarare la nullità di un trust* (Trib. Padova, 20 novembre 2023), in questa *Rivista*, 2024, 222.

²¹ V. ad es. Trib. Firenze, [30 giugno 2005](#), che ha richiamato l'orientamento relativo all'interesse del beneficiario; o Trib. Grosseto, [13 settembre 2019, n. 691](#), che ha richiamato quello relativo alla natura gratuita od onerosa dell'atto.

trust istituito all'estero con beneficiari italiani –²² abbiano ritenuto “maggioritaria” ma “non pacifica” la lettura propensa a negare la necessaria partecipazione dei beneficiari nel giudizio introdotto dall'azione di nullità, richiamando tuttavia una serie di precedenti riferiti appunto all'azione revocatoria.

In tale occasione, le sezioni unite non hanno omesso un opportuno distinguo tra le due azioni: con l'azione di “nullità del trust”, diversamente dalla revocatoria, si fa valere una “contestazione della validità genetica” del rapporto. Nella lettura fornita, ne deriva che le “posizioni giuridiche soggettive” sono “indissolubilmente avvinte e condizionate dalla contestazione della validità genetica della stessa costituzione del rapporto, anziché di quella della sua opponibilità ai terzi”: in caso di accoglimento della domanda, viene travolto “in radice il trust”, e così “qualunque posizione giuridica soggettiva, di qualsivoglia specie”, giustificando la necessaria partecipazione dei beneficiari. In presenza di un titolo “unitario” vi è infatti “un evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e quella di restituzione dei beni [...], se non altro in base al complesso meccanismo di operatività del trust”, sicché il beneficiario “potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile”; e se la verifica è stata lasciata “nel suo concreto atteggiarsi nella fattispecie” al giudice munito di giurisdizione, non si è mancato di rilevare come, in caso di accoglimento della “domanda che mira a travolgere in radice il trust” ben potrebbe venire meno “qualunque posizione giuridica soggettiva, di qualsivoglia specie” anche in capo al beneficiario, così mostrando di propendere per una lettura possibilista.

Tale (pur non espresso) principio è stato ribadito dai giudici di legittimità nel 2021 tornati ad occuparsi della questione confermando il litisconsorzio necessario dei beneficiari²³. In tale occasione, in modo più esplicito, la Suprema Corte ha affermato che di fronte alla domanda

²² V. la già citata Cass. civ., sez. un., 18 marzo 2019, n.7621, intervenuta in tema di difetto di giurisdizione.

²³ V. Cass. civ., [13 aprile 2021, n. 9703](#).

di accertamento della nullità del trust “il tema del giudizio coinvolg[e] più soggetti tutti parti dell’unitario complesso rapporto di trust”.

E il principio è stato poi applicato anche nella sua proiezione al giudizio di impugnazione. Di fronte alla domanda di nullità del trasferimento di un bene immobile a un trust e delle relative trascrizioni, la Corte di cassazione ha ritenuto che la pluralità delle parti del primo grado si estenda, in termini di partecipazione necessaria, anche ai successivi gradi di giudizio, determinando un litisconsorzio necessario processuale.²⁴

Se la giurisprudenza di legittimità tende a ritenere necessario il litisconsorzio dei beneficiari nell’azione di nullità del trust, si deve dar conto di come, proprio in considerazione degli specifici caratteri dell’azione, la giurisprudenza di merito sia pervenuta talvolta ad affermare il contrario: escludendo la necessità di una pronuncia opponibile ai beneficiari e, dunque, del loro litisconsorzio.²⁵

Una tale prospettiva parrebbe poi emergere, *a contrario*, dalla prospettiva talvolta adottata dalla stessa Suprema Corte, intervenuta in riferimento all’azione di simulazione assoluta per specificare che il litisconsorzio necessario si realizza tra i partecipanti all’accordo simulatorio; e cioè, nella misura in cui la Corte ha affermato che l’azione di simulazione postula il litisconsorzio necessario “di tutti i soggetti che sono stati parti degli atti istitutivi dei trust”, da una tale specificazione parrebbe potersi trarre che la presenza in giudizio dei beneficiari non sia necessaria quanto meno quando (spesso) non siano parti dell’atto che si intende revocare.²⁶

²⁴ Cass., civ., [7 agosto 2023, n. 23962](#).

²⁵ V. Trib. Firenze, [18 luglio 2017, n. 2499](#), il quale, di nuovo, ha espressamente richiamato “la recente dottrina” che “ha sottolineato come, al fine di ritenere sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario, non basta che sia portata di fronte al giudice una situazione plurisoggettiva: occorre, piuttosto, verificare se la tutela richiesta esiga o meno un provvedimento efficace nei confronti di tutti i titolari della situazione plurisoggettiva”.

²⁶ Cass. civ., sez. un., [17 settembre 2021, n. 25163](#).

§ 6. Un cenno alla posizione del trustee, con alcune minime conclusioni

Volendo provare a trarre allora qualche (minima) conclusione tra le molte incertezze che si sono sollevate, anche rispetto alle azioni di nullità e di simulazione si può, intanto, individuare un punto fermo rispetto alla posizione del trustee, che pure in tali casi deve confermarsi litisconsorte necessario. Invero, come nell'azione revocatoria, nelle azioni “che riguardano la validità, gli effetti e l'interpretazione dell'atto istitutivo di trust ovvero dei singoli conferimenti di beni al trust [...] il trustee assume il ruolo di litisconsorte necessario, come soggetto destinato a subire gli effetti dell'emanando provvedimento nella sua qualifica di proprietario ‘legale’ del fondo in trust”.²⁷

In tale prospettiva, del resto, si è posta anche la giurisprudenza di merito che ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del trustee, citato in causa quale litisconsorte necessario;²⁸ seppure – merita sottolinearlo – anche rispetto alla posizione del trustee manchi un approfondimento specifico, poiché, di nuovo, si tende non ad argomentare con riferimento all'azione di nullità del trust, ma per lo più a richiamare la soluzione affermata in tema di revocatoria.²⁹

Al di là della posizione del trustee, però, e nell'attesa che si consolidi un orientamento specificamente dedicato alle azioni di nullità e simulazione, non si può concludere che con un auspicio: quello che la figura del litisconsorzio necessario si utilizzi con parsimonia. Non solo, come si è dato conto, per le conseguenze particolarmente gravi

²⁷ Nel senso che sia necessaria la chiamata del trustee, v. M.A. Lupoi, *Primi temi*, cit., 2014, 250; cfr. Id., *Profili processuali*, cit., 167, dove pure si specifica come la sua partecipazione al processo si giustifica “per rendergli opponibile il provvedimento e, comunque, per metterlo in condizione di fare valere avanti al giudice il punto di vista del soggetto che amministra il trust”. E cfr. Id., *Aggiungi*, cit., 13.

²⁸ Trib. Vicenza, [21 giugno 2023, n. 1180](#).

²⁹ In questo caso il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del trustee ritenendo di poter fare applicazione dei principi dettati in tema di revocatoria; principi “pacificamente estensibili alle azioni di nullità del trust” per simulazione, assenza della causa o sua illiceità.

che derivano dalla sua violazione, e dalle difficoltà pratiche implicate nella necessità di integrare in giudizio il contraddittorio con una pluralità di soggetti; bensì considerando appunto la *ratio* della figura, che presuppone che della parte nel giudizio non si possa fare a meno.

Certamente, la tesi secondo la quale vi è una stretta interdipendenza tra l'azione di nullità (ma anche di simulazione) del trust e la conseguente caducazione del conferimento di beni in trust è convincente, come altrettanto innegabili sono gli effetti derivati che, in conseguenza dell'azione, potrebbero subire i beneficiari; e tuttavia, sembrano effetti derivati alquanto indiretti, che non parrebbero implicarne sempre e comunque la partecipazione al giudizio. Tanto più quando, come spesso accade, all'atto istitutivo di trust di cui si chiede l'accertamento della nullità, o la simulazione, non abbiano partecipato; subendo allora gli effetti "di puro fatto" di una sentenza rispetto alla quale, tuttavia, potrebbero ben ritenersi parti non necessarie.